

STATUTO

**CENTRO DI SOLIDARIETA'
F.A.R.O. - FRATERO AIUTO
RIABILITAZIONE
ORIENTAMENTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA SAN JACHIDDU
74

Numero REA: ME - 116764

Codice fiscale: 97008750834

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

"ALLEGATO B"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la Società Cooperativa denominata "Centro di Solidarietà F.A.R.O. – Fraterno Aiuto Riabilitazione Orientamento – Società Cooperativa Sociale".

Art. 2

Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Messina. Con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Art. 3

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Art. 4

Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5

Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente statuto, la Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91, ha come oggetto sociale:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) la promozione e la costituzione di cooperative per lo svolgimento di attività diverse agricole - industriali - commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in modo particolare, ma non esclusivo, tossicodipendenti.

A tal fine si propone di promuovere, coordinare e gestire:

- a) la crescita morale e sociale dei soci, in uno spirito di servizio e solidarietà a favore degli emarginati, nonché una proficua integrazione culturale e materiale delle esperienze professionali dei soci;

- b) aiuti ai soci per rendere più efficaci i loro interventi sociali;
- c) di concorrere al conseguimento dei compiti del servizio sanitario nazionale in ordine ai tossicodipendenti, sieropositivi e malati di AIDS;
- d) servizio e attività di prevenzione di tutte le cause di emarginazione, in particolare quelle connesse al fenomeno della tossicodipendenza;
- e) servizi di accoglienza e di comunità diurne a favore degli emarginati, in particolare dei tossicodipendenti e loro famiglie;
- f) realtà comunitarie terapeutiche (di vita, alloggio, lavoro, agricole, day top, ecc.) in particolare comunità "drug free" per tossicodipendenti, inseriti nel "Progetto Uomo";
- g) reinserimento sociale degli emarginati, inteso non come acritico adeguamento ai modelli sociali vigenti, ma come presa di coscienza dei problemi personali e sociali e ricerca delle soluzioni non violente per accrescere la propria persona e per eliminare le ingiustizie sociali;
- h) attività di studio e di ricerca e sensibilizzazione sull'emarginazione e le sue cause, con specifico riferimento e collegamento alle realtà territoriali esistenti, mediante raccolta, elaborazione, studio di dati socio-ambientali, pubblicazioni, dibattiti, organizzazione di corsi e seminari anche in collaborazione o su delega di Enti pubblici e privati;
- i) formazione di operatori sociali soprattutto mediante l'esperienza ed il coinvolgimento nelle realtà emarginanti ed emarginate;
- l) occasionali e non istituzionalizzate forme di assistenza sociale (alloggio notturno, buoni mensa, assistenza legale o pensionistica, ecc.);
- m) aggregazione e associazione di quanti condividono le idee e i programmi del Centro e intendono dare un vario e pur efficace contributo (associazione genitori di tossicodipendenti, associazione amici del Centro di Solidarietà, ecc.).

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa potrà altresì stipulare convenzioni con gli Enti Locali e/o Regionali ma anche a livello nazionale, chiedere contributi e agevolazioni agli stessi Enti per gestire attività e servizi inerenti gli scopi sociali; accettare finanziamenti e contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie; compiere qualsiasi operazione bancaria e su titoli di credito.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 6

Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa:

- concorrono alla gestione della società partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della stessa società;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) *Soci prestatori*, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) *Soci volontari*, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) *Soci fruitori*, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 7

Domanda di ammissione a socio

Chi desidera diventare socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione della Cooperativa domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 35 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazione od enti, pubblici o privati, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) il nominativo e la qualità della persona che sottoscrive la domanda, delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione della Cooperativa, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6) del presente statuto, delibera sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione,
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali.

Art. 9

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, nonché per scioglimento, liquidazione o fallimento.

Art. 10

Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste all'art. 35 e seguenti del presente statuto. Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11

Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto all'art. 6 del presente statuto per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di

amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dalla ricezione di detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente;

d) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

e) senza preventiva autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

g) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL di riferimento, salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio interessato, non provveda all'iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci; nel caso di socio volontario qualora abbia cessato l'attività di volontariato;

h) trasferisca in toto a terzi le azioni possedute;

i) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostrando completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio destinatario può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 12

Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'art. 35 e seguenti del presente statuto.

Il mancato ricorso al collegio arbitrale del socio destinatario entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del collegio

arbitrale.

Art. 13

Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4 lett. c), del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio interessato, diventa operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13 del presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lett. b), c), e) ed f) del presente statuto, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni ciascuna di valore nominale minimo pari ad euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente. La quota ed il numero delle azioni possedute dal singolo socio cooperatore non possono superare il valore massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalle somme accantonate a riserva indivisibile;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dal fondo per fini mutualistici;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve di cui ai punti b), c), e), f) e g) non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 17

Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste all'art. 7 del presente statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale, con le modalità previste all'art. 35 e seguenti del presente statuto.

Art. 18

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente nonché alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi

risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa di bilancio.

Nessun utile può essere distribuito tra i soci; l'eventuale eccedenza annuale del bilancio deve essere così destinata:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità indicate al comma 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La restante parte deve essere integralmente destinata al Fondo di riserva indivisibile.

Art. 19

Ristorni

Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma 2, lettera b) della Legge n° 142/2001.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20

Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 21

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal consiglio di amministrazione, inviata a ciascun socio almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, questi ultimi se nominati. Verificandosi tale caso tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e la relazione sulla gestione degli amministratori e ne destina gli utili;
- b) procede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- d) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- e) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, questi ultimi ove nominati, e può impartire direttive di gestione agli amministratori stessi;
- g) approva il regolamento di cui all'art. 6 della legge n° 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6, lett. e) della legge n° 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18 del presente statuto per deliberare sul relativo bilancio di esercizio. Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere inviato a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e

comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 23

Costituzione e "quorum" deliberativi

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare sull'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui alla lettera h) dell'art. 22 del presente Statuto, la relativa delibera deve essere adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Art. 24

Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25

Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascuno socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio avente

diritto al voto mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci aventi diritto al voto.

Riguardo alla rappresentanza delle deleghe si applica in quanto compatibile l'art. 2372 del Codice Civile.

Le votazioni sono sempre palesi; è possibile la votazione segreta qualora un quinto dei presenti lo richieda.

Art. 26

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato. In assenza anche del vice presidente del consiglio di amministrazione l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà presieduta dal socio eletto col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede, con le stesse modalità previste per la nomina di chi la presiede, alla nomina del segretario; il segretario può essere anche una persona non socia.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 27

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, sono rieleggibili e possono rimanere in carica senza soluzione di continuità per più mandati consecutivamente.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice-presidente.

I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno un terzo dei soci.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 terzo comma del Codice Civile all'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno.

Non può essere nominato amministratore, e riconosciuto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 28

Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile e nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, questi ultimi se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione anche telefonicamente.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui è stato dato il voto del presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 29

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

Lo stesso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e ad esso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma 2, del Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega nonché i compensi.

Art. 30

Integrazione del consiglio di amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il

quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31

Rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è pertanto autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente, se nominato.

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 32

Diritti dei soci

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2422 del Codice Civile, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 33

Collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 del Codice Civile, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale è esclusa al di fuori delle anzidette ipotesi.

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono sempre rieleggibili.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.

Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso per l'attività svolta dai sindaci è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Art. 34

Controllo contabile

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del Codice Civile.

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 35

Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Leg.vo n° 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 36 del presente statuto, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 36

Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00. Al fine della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lg.vo n° 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D. Leg.vo n° 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non

impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 del D. Leg.vo n° 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37

Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38

Liquidazioni

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, con la maggioranza prevista dall'art. 23, ultimo comma, del presente statuto.

Art. 39

Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18 lett. c) del presente statuto e dell'eventuale soprapprezzo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40

Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 41

Requisiti mutualistici

E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società

cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 42

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali di cui alla Legge 381/91 e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: Emanuela De Domenico - CARMELA FLAVIA CATANESE Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.